

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 04/09/2012

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO E MODIFICA DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2012-2014.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattro**, del mese di **settembre**, alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.


All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
RAG. MASSIMO VENDITTI	SINDACO	SI
INS. ASSUNTA ANNA LAMELE	ASSESSORE	SI
ING. MARCO LONGANO	ASSESSORE	NO

Presenti N. 2
Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. MASSARI Ettore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



OGGETTO: Modifica ed integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'accesso all'impiego e modifica del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la legislazione vigente in materia di attività amministrativa ha sancito la netta separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione, riservando quest'ultima al personale dipendente dell'Ente, così come previsto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Rilevato che l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), statuisce che i Comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità;

Rilevato che l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) pone in capo alla Giunta Comunale il potere di adozione, di modifica ed integrazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Viste le norme circa il regime di incompatibilità per i pubblici dipendenti;

Vista la giurisprudenza in merito alla definizione del responsabile di servizio (ex multis TAR Veneto, sez. II, 06.11.1993, n. 676, Puglia n. 919/94, Toscana n. 450/94, Basilicata n. 150/93, Lombardia n. 451/98) che risulta sganciato dal termine letterale di funzionario;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno;

Vista la nota ANCI Regione Lombardia n. 732 del 22.06.90 e le circolari n. 9 del marzo-aprile 1991, in cui viene sottolineato che la figura del responsabile va individuata in relazione alla collocazione del dipendente nell'organizzazione dell'Ente ed in relazione ai compiti che gli sono affidati e di cui è tenuto a rispondere indipendentemente dalla qualifica e dall'inquadramento in organico dei predetti responsabili;

Vista la maggioranza della dottrina in tal senso (Barruso, Camarda, Tedeschi, Fontana, Miotto, Bianco, Oliveri);


Visti gli artt. n. 42, 48, 50, 54, 97, 107, 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Rilevato che, con propria deliberazione di G.C. n. 43 del 09.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, si applicava il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'accesso all'impiego;

Considerato che il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'accesso all'impiego, ha organizzato i servizi erogati dall'Ente, in n. 4 Settori, come specificato dall'art. 5 dello stesso Regolamento, tra cui il 3° Settore "Tecnico Manutentivo";

Considerato che il 3° Settore "Tecnico Manutentivo" presenta un elevato grado di complessità, anche in relazione ai diversi ed eterogenei ambiti di competenza in cui esso esplica la propria autonomia gestionale;

Atteso che, a seguito dell'analisi organizzativa e giuridica effettuata, la struttura organizzativa dell'Ente risulta suddivisa in n. 4 Settori, coincidenti con le relative posizioni organizzative delle strutture apicali dell'apparato burocratico e che tale struttura organizzativa, così come è attualmente suddivisa, non è in linea con i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto alcuni settori, con particolare riferimento al 3° Settore "Tecnico Manutentivo", è tenuto a ricoprire innumerevoli servizi particolarmente complessi ed eterogenei tra loro e che tale diversità di ambiti di competenza gestionale non rende possibile una corretta, celere, efficace ed efficiente gestione amministrativa;



Considerato che il suddetto 3° Settore "Tecnico Manutentivo" ad oggi, cura il servizio dei lavori pubblici e il servizio di urbanistica ed edilizia privata, e che i suddetti due servizi sono entrambi di notevole complessità ed eterogeneità, caratteristiche queste ultime, che suggeriscono all'Amministrazione l'opportunità di istituire un nuovo Settore e relativa posizione organizzativa, al fine di suddividere le aree di competenza e rendere l'attività tecnico - amministrativa maggiormente dinamica e improntata a criteri di professionalità e specializzazione delle competenze di alto profilo;

Considerato che il responsabile del servizio 3° Settore "Tecnico Manutentivo", attualmente è titolare della posizione organizzativa e che questa ultima, in seguito ad un processo di pesatura della corrispettiva indennità, prevede una retribuzione di posizione pari ad € 8263,31;

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione provvedere, in seguito della suddivisione del 3° Settore "Tecnico Manutentivo" in due Settori distinti ovvero quello dei Lavori Pubblici e quello dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, a ricalcolare le indennità delle rispettive posizioni organizzative al fine di effettuare tale riorganizzazione amministrativa senza ulteriori e nuovi oneri a carico dell'amministrazione, in quanto, in relazione ad un nuovo processo di pesatura, si provvederebbe a ridurre le rispettive indennità al minimo, secondo quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Considerato che alla luce di tali circostanze, si ritiene dunque di riorganizzare le posizioni apicali della struttura organizzativa dell'Ente, prevedendo la suddivisione del 3° Settore "Tecnico Manutentivo" in due distinti Settori organizzativi, ovvero il nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici e il nuovo 4° Settore, denominato Settore dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, operando, tuttavia, in questo caso, la relativa pesatura della indennità di posizione organizzativa secondo i parametri minimi, al fine di soddisfare i principi della logicità, ragionevolezza ed economicità;

Preso atto che gli istituendi settori presentano entrambi le seguenti caratteristiche: 1) le attività ad essi assegnate richiedono una maturazione professionale pluriennale. 2) sono collocati nei livelli apicali della struttura burocratica dell'Ente. 3) alcuni dei servizi assegnati rispettivamente al nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, (es. lavori pubblici, servizio sicurezza sul lavoro e sui cantieri, servizi di manutenzione sul patrimonio immobiliare, cimiteriale e boschivo dell'Ente, servizio manutenzione automezzi comunali, servizio impianti tecnici immobili comunali) e al nuovo 4° Settore, denominato Settore dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, (es. servizio espropriazioni, servizio catastale e geotopografico, servizio ecologia, ambiente e sanità, servizio necrologico, servizio protezione civile, servizio idrico integrato, servizio illuminazione pubblica, servizio sportello unico edilizia), richiedono la presenza di responsabili di settore altamente qualificati, dotati degli idonei titoli accademici e professionali, di notevole autonomia gestionale, di notevoli capacità organizzative, nonché, se sussistono delle urgenze, della presenza anche in giorni prefestivi e festivi. 4) nell'ambito del sistema delle deleghe interne di funzioni, tali due istituendi settori, presentano, come già ribadito, un elevato grado di autonomia gestionale anche in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavori pubblici ed urbanistica ed edilizia privata;

Considerato che per la suddetta riorganizzazione amministrativa dei settori dovrà avvenire senza alcun nuovo e maggiore onere a carico dell'Amministrazione, in quanto, la suddivisione del 3° Settore "Tecnico Manutentivo" in due distinti Settori organizzativi, ovvero il nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici e il nuovo 4° Settore, denominato Settore dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, sarà possibile grazie al risparmio di spesa derivante dalla relativa pesatura della indennità di posizione organizzativa secondo i parametri minimi, al fine di soddisfare i principi della logicità, ragionevolezza ed economicità della gestione finanziaria dell'Ente;

Vista la deliberazione G.C. n. 43 del 09.05.2006 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Dotazione Organica - Norme di accesso, disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi e fissa i criteri per l'attribuzione di titolarità di posizioni organizzative;


Considerato che:

l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 individua tra le finalità perseguite dal legislatore la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa



complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica e la migliore utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura della formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

- il successivo art. 2, comma 1, del succitato D.Lgs. 165/2001 espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni organiche complessive;
- il successivo art. 6 del succitato D.Lgs. 165/2001 sancisce che: *"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale... omissis... 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, ...omissis... 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27/12/1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. ... omissis... 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."*;
- nella stessa direzione l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come già previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;



- il successivo comma 2 del medesimo art. 91 summenzionato dispone che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti."*

Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

Preso atto che la disciplina relativa alla spesa di personale ed alle assunzioni effettuabili da parte degli enti locali è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche per cui dal 1 gennaio 2012 le disposizioni applicabili descrivono il seguente scenario:

per tutti gli enti locali soggetti o meno al patto di stabilità interno:

- per il 2012, nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50% delle spese correnti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (la percentuale è stata elevata dal 40% al 50% con la "Manovra Monti" - art. 28, comma 11 *quater*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 di modifica dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133);
- a seguito dell'estensione, con il comma 102 dell'art. 4 della legge del 12 novembre 2011, n. 183, a tutti gli enti locali del vincolo previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile è possibile solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per tale finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato o con convenzioni, anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, il ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, etc.);

per tutti gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno:

- gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno devono rispettare altresì, da un lato, le condizioni previste dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che prevede l'obbligo di contenere la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell'ammontare impegnato nel 2008 (modifica apportata dalla Legge n. 44/2012) e, dall'altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale

se non nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Preso atto della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo n. 52/2010 del 14.11.2010 dalla quale si evince che l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), deve essere intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi successivamente all'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2007), anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione";

Visto l'art. 76 comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133 mantiene sostanzialmente immutato il comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilendo fino al 2013 la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente e prevedendo un limite di spesa non superiore al 2008;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (nel testo sostituito ed integrato dall'art. 14, comma 9, del D.L. N. 78/2010 e dall'art. 1 della legge di stabilità per il 2011) che pone a carico di tutti gli enti, siano essi sottoposti o meno al patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari al 50 per cento delle spese correnti, il divieto a decorrere dal 1 gennaio 2011 di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Dato atto che il Comune di Celenza Valfortore rispetta i parametri di spesa previsti dall'art. 76 comma 2 e comma 7 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n 133;

Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo, con delibera n. 3 del 25 gennaio 2011, ha statuito che, per le assunzioni di personale da effettuare nei Comuni non soggetti a patto di stabilità (popolazione inferiore a 5.000 abitanti), si applica la specifica disciplina disposta dall'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall'art. 14, comma 9 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti;

Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo, con delibera n. 20 del 16 febbraio 2011, ha stabilito che fermo restando il limite della spesa storica riferito al 2004 (oggi il 2008), gli enti non sottoposti al patto di stabilità possono procedere all'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione anche se non vi sono state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente, a condizione che: a) detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di una adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata; b) l'esercizio di funzioni indefettibili venga assicurato - prioritariamente e a regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualifico personale; c) il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento della spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza;

Considerato che l'Amministrazione al fine di garantire servizi maggiormente efficienti ed in linea con i parametri del buon andamento della pubblica amministrazione, intende procedere, come suddetto, alla suddivisione del 3° Settore "Tecnico Manutentivo" in due distinti Settori organizzativi, ovvero il nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici e il nuovo 4° Settore, denominato Settore dell'Urbanistica ed Edilizia Privata;



Considerato che la delibera di G. C. n. 52 del 23.06.2012 avente ad oggetto programmazione del fabbisogno del personale triennio 2012 - 2014, non ha previsto alcuna tipologia di assunzione, e quindi a fronte del nuovo assetto organizzativo è opportuno procedere ad apportare alcune modifiche al succitato documento di programmazione;

Considerata la scelta amministrativa succitata, risulta necessario coprire il ruolo di responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, per mezzo di conferimento di un incarico di Responsabile con contratto a tempo determinato e parziale (nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Ente), ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che tale conferimento di un incarico di Responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, con contratto a tempo determinato e parziale (nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Ente), ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si rende necessario anche nelle more di una migliore e più adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici e dei servizi secondo la nuova logica del convenzionamento e dell'associazionismo tra Enti, secondo quanto indicato dalla normativa vigente;

Atteso che:

L'Amministrazione Comunale in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica dell'Ente in grado di assolvere alla funzione di Responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, ravvisa la necessità di provvedere con successivo atto a conferire tale responsabilità a soggetto esterno al Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e di comprovata esperienza professionale mediante contratto a tempo determinato per la durata di anni 1 (uno) e a tempo parziale ai sensi dell'art. 110 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente);

Tale scelta appare la più conforme alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione, in quanto permette di addivenire in tempi celeri all'affidamento delle competenze in parola, oltre a consentire una riduzione delle spese di personale garantendo tra l'altro il contenimento della dinamica retributiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2009, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Visto l'art. 110, comma 1, D.Lgs., n. 267/2000 e l'art. 19, commi 6, 6 bis e 6 ter, D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato e modificato dall'art. 40 D. Lgs. n. 150/2009, in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato;

Rilevato che, anche alla luce dell'orientamento espresso con deliberazione n. 14/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite:

Le disposizioni di cui all'art. 110, comma 2, T.U.E.L. devono ritenersi vigenti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009;

I contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, da assumersi al di fuori della dotazione organica, possono, invece, essere stipulati in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva dell'ente, come previsto dall'art. 110, comma 2, T.U.E.L. e come recepito nel vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

Dato atto che il soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale/posizione organizzativa in parola deve essere dotato dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla qualifica dirigenziale ovvero direttiva;

Inoltre, nello specifico, è necessario che possieda:

- Una comprovata specializzazione professionale, desumibile da concrete esperienze di lavoro e da percorsi formativi, nell'ambito del settore da ricoprire;
- Laurea in ingegneria/architettura od equipollente;
- Idonea professionalità, attestata da abilitazione all'esercizio di professioni nelle materie attinenti al settore da ricoprire e/o iscrizione nei relativi albi professionali;
- Comprovate esperienze di lavoro e/o collaborazione presso Pubbliche Amministrazioni nell'ambito del settore da ricoprire;

Preso atto della proposta del Sindaco, di provvedere, con successivi atti, a porre in essere tutte le opportune procedure finalizzate alla stipula di un contratto a tempo determinato, ad un

Considerato che la delibera di G. C. n. 52 del 23.06.2012 avente ad oggetto programmazione del fabbisogno del personale triennio 2012 - 2014, non ha previsto alcuna tipologia di assunzione, e quindi a fronte del nuovo assetto organizzativo è opportuno procedere ad apportare alcune modifiche al succitato documento di programmazione;

Considerata la scelta amministrativa succitata, risulta necessario coprire il ruolo di responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, per mezzo di conferimento di un incarico di Responsabile con contratto a tempo determinato e parziale (nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Ente), ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che tale conferimento di conferimento di un incarico di Responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, con contratto a tempo determinato e parziale (nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Ente), ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si rende necessario anche nelle more di una migliore e più adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici e dei servizi secondo la nuova logica del convenzionamento e dell'associazionismo tra Enti, secondo quanto indicato dalla normativa vigente;

Atteso che:

- L'Amministrazione Comunale in assenza di figure professionale idonee all'interno della dotazione organica dell'Ente in grado di assolvere alla funzione di Responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, ravvisa la necessità di provvedere con successivo atto a conferire tale responsabilità a soggetto esterno al Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e di comprovata esperienza professionale mediante contratto a tempo determinato per la durata di anni 1 (uno) e a tempo parziale ai sensi dell'art. 110 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente);
- Tale scelta appare la più conforme alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione, in quanto permette di addivenire in tempi celeri all'affidamento delle competenze in parola, oltre a consentire una riduzione delle spese di personale garantendo tra l'altro il contenimento della dinamica retributiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2009, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Visto l'art. 110, comma 1, D.Lgs., n. 267/2000 e l'art. 19, commi 6, 6 bis e 6 ter, D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato e modificato dall'art. 40 D. Lgs. n. 150/2009, in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato;

Rilevato che, anche alla luce dell'orientamento espresso con deliberazione n. 14/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite:

- Le disposizioni di cui all'art. 110, comma 2, T.U.E.L. devono ritenersi vigenti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009;
- I contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, da assumersi al di fuori della dotazione organica, possono, invece, essere stipulati in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva dell'ente, come previsto dall'art. 110, comma 2, T.U.E.L. e come recepito nel vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

Dato atto che il soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale/posizione organizzativa in parola deve essere dotato dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla qualifica dirigenziale ovvero direttiva;

Inoltre, nello specifico, è necessario che possieda:

- Una comprovata specializzazione professionale, desumibile da concrete esperienze di lavoro e da percorsi formativi, nell'ambito del settore da ricoprire;
- Laurea in ingegneria/architettura od equipollente;
- Idonea professionalità, attestata da abilitazione all'esercizio di professioni nelle materie attinenti al settore da ricoprire e/o iscrizione nei relativi albi professionali;
- Comprovate esperienze di lavoro e/o collaborazione presso Pubbliche Amministrazioni nell'ambito del settore da ricoprire;

Preso atto della proposta del Sindaco, di provvedere, con successivi atti, a porre in essere tutte le opportune procedure finalizzate alla stipula di un contratto a tempo determinato, ad un

professionista esterno a cui conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.E.L. da assegnare al nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici di questo Comune;

Ravvisata, pertanto la necessità di modificare la deliberazione giunta n. 52 del 23.06.2012 con la quale questa Amministrazione ha provveduto ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2012/2014 nel modo seguente :

Anno 2012: Assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 2 T.U.E.L. n° 267/00, per Responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, fuori dotazione organica;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di G.C. n. 43 del 16/05/2006, ed in particolare l'articolo 67, a norma del quale l'Ente può assumere Responsabili di Servizio anche al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente;

Dato atto che è rispettato il vincolo di cui all'art. 110, comma 2, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto, altresì, che è rispettato il vincolo imposto dalla legge n. 183/2011 in materia di personale dipendente delle P.A. secondo cui gli Enti locali possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato entro il tetto di spesa del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, ancora in vigore dopo l'emanazione del D.L. n. 78/2010 che prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 499 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Considerato che risulta necessario provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile in merito alla modifica del documento di programmazione del fabbisogno di personale approvato con delibera di G.C. n. 52 del 23.06.2012;

Dato atto, altresì, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 242 del D. lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;


Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo con deliberazione n. 52 del 11/11/2010, ha statuito che l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" contenuta all'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni sia da intendersi come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento;

Dato atto, altresì, che la programmazione soggiace alle previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle previsioni di cui al D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 nei limiti di cui alla precitata delibera n.3 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo;

Visto il D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO che:

- il Comune di Celenza Valfortore non supera le 5.000 unità di popolazione residente per cui non rientra nei limiti posti dalle normative che disciplinano il patto di stabilità interno;



- questo Comune, sulla base delle risultanze di cui all'ultimo rendiconto approvato, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i dovuti attestati del Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto "Ricognizione delle spese di personale per l'anno 2011 ai fini della verifica del rispetto delle condizioni ex art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296", dalla quale si evince che:

- l'incidenza attuale della spesa di personale non supera il 50% della spesa corrente riferita all'ultimo esercizio finanziario;
- la spesa per il personale non ha superato quella di riferimento dell'anno 2008;

Acquisita, altresì, la attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che viene allegata alla presente deliberazione, andandone a costituire parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che l'incidenza attuale della spesa di personale in merito al lavoro flessibile non supera il 50% della spesa sostenuta per tale finalità nell'anno 2009 e non supera altresì il 50% della spesa corrente riferita all'ultimo esercizio finanziario;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.06.2012, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "E.F. 2012 - D. Lgs. 165/2001 - art. 33 -inerente personale in sovrannumero e in eccedenza - determinazioni", ove è stata effettuata la ricognizione di esubero del personale ex art. 16 Legge 12.11.2011, n. 183 e con la quale si attesta che presso il Comune di Celenza Valfortore non vi sono esuberanti di personale;

STABILITO che è indispensabile riferire detta Programmazione del personale alla valutazione dei bisogni effettivamente riscontrati (prodotti e servizi che l'Ente deve erogare), al fine di garantire il funzionamento delle attività istituzionali in relazione alle finalità programmatiche dell'Amministrazione comunale, per il raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'ottica di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane, quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con la dotazione organica e nel rispetto dei limiti di spesa posti dalle normative vigenti;

Considerate le risorse economiche e finanziarie disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;

Acquisiti in merito i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del I e del II Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente deliberato



di modificare ed integrare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'accesso all'impiego, approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 09.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, al fine di suddividere il 3° Settore "Tecnico Manutentivo" in due Settori distinti ovvero quello dei Lavori Pubblici, con le seguenti competenze da considerarsi non esaustive, es. lavori pubblici, servizio sicurezza sul lavoro e sui cantieri, servizi di manutenzione sul patrimonio immobiliare, cimiteriale e boschivo dell'Ente, servizio manutenzione automezzi comunali, servizio impianti tecnici immobili comunali, e quello dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, con le seguenti competenze da considerarsi non esaustive, es. servizio espropriazioni, servizio catastale e geotopografico, servizio ecologia, ambiente e sanità, servizio necrologico, servizio protezione civile, servizio idrico integrato, servizio illuminazione pubblica, servizio sportello unico edilizia, in particolare di integrare e modificare il comma 7 dell'art. 5 del suddetto Regolamento, individuando, di conseguenza, nell'ambito della propria piena autonomia organizzativa, i seguenti Settori, ai quali competono le posizioni organizzative disciplinate dall'art. 8 e ss. Del CCNL 31.01.1999:

- 1° SETTORE - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
- 2° SETTORE - ECONOMICO E FINANZIARIO
- 3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI
- 4° SETTORE - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
- 5° SETTORE - ATTIVITA' DEMOGRAFICA, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA.

- di riorganizzare le posizioni apicali della struttura organizzativa dell'Ente, prevedendo la suddivisione del 3° Settore "Tecnico Manutentivo" in due distinti Settori organizzativi, ovvero il nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici e il nuovo 4° Settore, denominato Settore dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, operando, tuttavia, in questo caso, la relativa pesatura della indennità di posizione organizzativa secondo i parametri minimi, al fine di soddisfare i principi della logicità, ragionevolezza ed economicità;
- di prendere atto che risulta necessario provvedere, con successivi atti, a coprire il ruolo di responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, per mezzo di conferimento di un incarico di Responsabile con contratto a tempo determinato e parziale (nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Ente), ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- di modificare ed integrare la deliberazione giunta Comunale n. 52 del 23.06.2012 con la quale questa Amministrazione ha provveduto ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2012/2014 nel modo seguente :
 - Anno 2012: Assunzione a tempo determinato per il periodo di un anno, decorrente dalla stipula del contratto, prorogabile annualmente con provvedimento motivato, comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, ex art. 110, comma 2 T.U.E.L. n° 267/00, per ricoprire il ruolo di Responsabile del nuovo 3° Settore, denominato Settore Lavori Pubblici, fuori dotazione organica;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alle OO.SS. Rappresentative e al RSU e che venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della trasparenza e generale conoscenza;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario del Comune di Celenza Valfortore per quanto di competenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli uffici interessati dalla riorganizzazione amministrativa;
- di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
- DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 268/2000.





COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore

Delibera di Giunta Comunale N. 71 DEL 04

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Rag. Massimo VENDITTI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. MASSARI Ettore

PARERI

PARERE DI REGOLARITA TECNICA: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dot. MASSARI Ettore

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. IANÉLE Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 4 SET. 2012 (art. 124, comma 1, de 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. 2878

Addì, 4 SET. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. MASSARI Ettore


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA**, all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 4 SET. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. MASSARI Ettore